

COMUNE DI SEMPRONIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

Regolamento per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO COMUNALE.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 31.03.2009

ENTRATO IN VIGORE il 18.06.2009

I N D I C E

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Durata in carica del consiglio
- Art. 3 Presidenza delle adunanze
- Art. 4 Sede delle riunioni

CAPO II INSEDIAMENTO

- Art. 5 Prima seduta del consiglio
- Art. 6 Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 7 Entrata in carica – Surroga
- Art. 8 Dimissioni
- Art. 9 Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 10 Sospensione dalle funzioni
- Art. 11 Assessori non consiglieri

TITOLO III GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 12 Composizione
- Art. 13 Costituzione
- Art. 14 Comunicazione al Consiglio
- Art. 15 Conferenza dei Capi-gruppo
- Art. 16 Commissioni consiliari

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I SESSIONI E CONVOCAZIONI

- Art. 17 Sessioni
- Art. 18 Convocazione
- Art. 19 Seduta prima convocazione
- Art. 20 Seduta seconda convocazione
- Art. 21 Ordine del giorno
- Art. 22 Deposito atti

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 23 Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 24 Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 25 Adunanze aperte

CAPO III DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 26 Comportamento dei consiglieri

- Art. 27 Ordine durante le sedute
- Art. 28 Comportamento del pubblico
- Art. 29 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO IV ORDINE DEI LAVORI

- Art. 30 Svolgimento interventi – comunicazioni del sindaco
- Art. 31 Svolgimento dell'adunanza, durata interventi e sospensione temporanea
- Art. 32 Fatto personale
- Art. 33 Mozione d'ordine
- Art. 34 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35 Dichiarazione di voto
- Art. 36 Verifica numero legale
- Art. 37 Votazione
- Art. 38 Irregolarità nella votazione
- Art. 39 Revoca e modifica deliberazioni

CAPO V PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

- Art. 40 Funzioni del segretario comunale
- Art. 41 Verballi. Approvazione, rettifica e deposito
- Art. 42 Segretario – Incompatibilità

CAPO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 43 Diritto all'informazione e di accesso agli atti amministrativi e modalità procedurali
- Art. 44 Diritto di iniziativa ed emendamenti
- Art. 45 Interrogazioni
- Art. 46 Risposta alle interrogazioni
- Art. 47 Interpellanze
- Art. 48 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 49 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 50 Mozioni
- Art. 51 Svolgimento delle mozioni
- Art. 52 Emendamenti alle mozioni
- Art. 53 Votazione delle mozioni
- Art. 54 Proposta di mozione di sfiducia

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 55 Termine dell'adunanza
- Art. 56 Entrata in vigore, diffusione, pubblicazione

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione spetta al presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

Art. 2 Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica fino alla elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, che devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 3. Presidenza delle adunanze

1. Il sindaco è per legge presidente delle adunanze del consiglio comunale. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vicesindaco e, ove questi manchi o sia impedito, dagli assessori, secondo l'ordine di età.

2. Il sindaco, rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità e il ruolo ed assicura le funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto; provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

Art. 4 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, nell'apposita sala della sede comunale.

2. Il sindaco, può disporre che eccezionalmente la riunione consiliare si svolga in altro luogo, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o, sia motivato da ragioni o avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della collettività .

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala individuata e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Delle riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve dare notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

5. In occasione delle sedute del consiglio comunale, sono esposte all'esterno dell'edificio ove si tengono, la bandiera italiana e quella dell'unione europea.

CAPO II INSEDIAMENTO

Art. 5 Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi dieci giorni. Il consiglio è presieduto e convocato dal sindaco .

2. L'avviso di convocazione per la seduta di insediamento, è notificato agli eletti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, a cura del sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 6

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art 41 del d. Lgs. n. 267/2000, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- elezione della commissione elettorale.
- indirizzi generali di governo.

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 7

Entrata in carica – Surroga

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al comune e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

3. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e, dichiarare con le modalità prescritte la sussistenza o meno delle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. Le votazioni avvengono in forma palese.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che, nella medesima lista, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

5. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica fino alla elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti e improrogabili, che devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 8

Dimissioni

1. L'art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione delle dimissioni da consigliere comunale .

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro all'Ufficio di protocollo del comune.

3. Non è prescritto che la presentazione di dimissioni debba essere integrata da motivazioni.

4. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci non necessitando di presa d'atto. La surrogazione adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 9

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato, si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dalla legge, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere o del sindaco interessato, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Quando successivamente, all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 267/2000. Se la condizione risulta rimossa il consiglio ne prende atto, in caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nei casi previsti dalla legge o, da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

4. Il sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

5. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a 3 sedute consecutive del consiglio comunale. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta, inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio, oppure mediante comunicazione fatta dal capogruppo del consigliere assente. Delle giustificazioni deve essere dato atto a verbale.

6. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

7. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 10

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti l'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto, nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

2. Il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione a norma degli articoli precedenti. Ove non sia possibile la sostituzione, ovvero nelle more della sostituzione, non sono computati nel numero legale per la determinazione di qualsiasi quorum o maggioranza qualificata, i consiglieri sospesi.

Art. 11

Assessori non consiglieri

1. L'assessore non consigliere, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero per la validità della seduta. Può depositare proposte rivolte al consiglio, non può presentare interpellanze, mozioni o interrogazioni.

2. La sua partecipazione al consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni

TITOLO III GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2 . Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.

3 . Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo, deve essere data comunicazione nelle forme di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 13 Costituzione

1. Ogni gruppo consiliare comunica in forma scritta al Sindaco e al segretario comunale la sua composizione, designando contestualmente il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo, il consigliere che ha riportato nella sua lista, il maggior numero di voti, ossia la cifra individuale più alta (voti di lista sommati ai voti di preferenza.).

Art. 14 Comunicazione al Consiglio

1. Il Sindaco comunica al Consiglio l'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, la designazione dei Capi-gruppo e ogni successiva variazione.

Art. 15 Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori o per consultazione preventiva su singolo argomenti..

Art. 16
Commissioni Consiliari

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I
SESSIONI E CONVOCAZIONI

Art. 17
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Il bilancio di previsione ed il conto di bilancio vanno sempre trattati in sessione ordinaria.
3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste se di propria competenza.
5. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 18
Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco, o da chi ne fa legalmente le veci, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale. L'avviso di convocazione contiene il giorno, l'ora e il luogo ove si svolgerà la seduta, l'elenco degli argomenti da trattare e l'invito al consigliere ad intervenire. Deve inoltre precisare se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria e se quest'ultima ha carattere di urgenza.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. In caso di assenza dal domicilio del consigliere o suo incaricato è valida la consegna fatta lasciando l'avviso nella cassetta della corrispondenza. L'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o qualora il consigliere abbia comunicato l'indirizzo o il numero di fax, a mezzo posta elettronica o fax.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi, entro 10 gg dalla proclamazione della sua elezione.

4. Il messo comunale, incaricato della consegna, deve compilare una dichiarazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione nei modi stabilito dal precedente comma 2.

5. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le sedute straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi di sedute straordinarie urgenti, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti nella seduta. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la partecipazione dei cittadini.

8. Nell'avviso di prima convocazione, facoltativamente, può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 19

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri, escludendo dal calcolo il Sindaco.

2. Non è seduta di seconda convocazione quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. In tal caso il numero legale necessario per la validità della seduta, in continuazione, resta quello di cui al primo comma del presente articolo. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco dal Consiglio. Di essi è dato avviso ai soli consiglieri assenti, anche a mezzo telefono.

Art. 20

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale. .

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 18

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessaria, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Art. 21

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio per le materie di cui all'art.42 del D. Lgs. n.267/2000 spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati. Tale computo viene effettuato con esclusione del Sindaco e arrotondato all'unità inferiore o superiore più vicina.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o, a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22

Deposito atti

1. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno nei due giorni precedenti la riunione, non festivi, e almeno 24 ore prima, nel caso di integrazione dell'o.d.g., non sia stata depositata nell'Ufficio Segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.. L'orario di consultazione è quello dell'ufficio di segreteria.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di consultare tutti gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati

3. I funzionari addetti ai vari servizi, interessati alle proposte all'o.d.g., sono tenuti, se richiesto, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza. Non possono però dare copia o estratti di documenti non inclusi nelle pratiche depositate.

4. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messi a loro disposizione.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 23

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, prima di dichiarare aperta la seduta, accerta il numero legale per la validità della stessa. A tal fine, invita il segretario a procedere all'appello dei consiglieri e, qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco, dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia stato raggiunto. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio della seduta, senza che si stato raggiunto il numero legale, il sindaco dichiara deserta la seduta. Di ciò verrà redatto apposito verbale indicando i nominativi dei consiglieri presenti. In tal caso potrà tenersi la seduta in seconda convocazione.

2. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero richiesto per la validità della seduta. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza temporaneamente o definitivamente, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale quando in base a tali comunicazioni accerti che è venuto meno il numero legale, avverte il sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti. Nel caso il numero legale non venga raggiunto, la seduta può essere sospesa temporaneamente a discrezione del sindaco, da 5 a 15 minuti. Ove da successivo appello risulti che lo stesso non è stato raggiunto, l'adunanza viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare e deve essere convocato nuovamente il consiglio comunale. Di ciò viene redatto verbale indicando i nominativi dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

4. Accertato il numero legale per validamente deliberare, il sindaco, dichiara aperta la seduta, dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

5. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 24

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini, la correttezza, la capacità, i comportamenti e la moralità delle persone. In tal caso la seduta è tenuta in forma segreta.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'o.d.g. dell'adunanza.

3. Quando nella discussione in seduta pubblica di un argomento siano introdotte le valutazioni di cui al comma 1, il sindaco invita il consigliere a chiudere immediatamente l'intervento.

4. Il Consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula, con esclusione del Segretario comunale. Di quanto sopra dovrà essere dato atto a verbale.

5. I consiglieri che partecipano alla seduta segreta e il segretario comunale sono tenuti al segreto d'ufficio. Il verbale dovrà indicare esclusivamente i risultati della votazione.

Art. 25

Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni di rilevante interesse per la collettività, possono essere convocate adunanze aperte del consiglio comunale. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed irrituale e vi possono partecipare cittadini, parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere.

2. In tali particolari adunanze, il sindaco consente anche gli interventi dei rappresentanti sopra indicati.

Durante le adunanze aperte, del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o, assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 26

Comportamento dei consiglieri

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal sindaco.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, ogni consigliere, ha piena libertà di azione di espressione e di voto.

3. Nella discussione degli argomenti ha il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti di carattere politico amministrativo.

4. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va contenuto nei limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile. Non è consentito fare imputazioni di malafede o offendere l'onorabilità delle persone.

5. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti e lede i diritti affermati in precedenza, il sindaco lo richiama nominandolo. Dopo un secondo richiamo, il sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, questa è rimessa al consiglio, su sua richiesta con votazione in forma palese.

6. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 27
Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. I vigili urbani, coadiuvati dalle forze dell'ordine, assicurano idoneo servizio d'ordine e di vigilanza e interverranno solo su iniziativa del sindaco.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, avvertendo di ciò solo i consiglieri assenti.

ART. 28
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, è ammesso ad assistere alle sedute pubbliche del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni del consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. E' tassativamente vietata ogni attività di registrazione audio o video avente finalità di carattere privato. Il sindaco, dopo aver invitato a desistere, dispone l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti, avvalendosi anche del servizio di vigilanza.
5. E' consentita la registrazione audio o video dell'adunanza solo per garantire il diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione iscritti al tribunale competente, dovuto a fatti o episodi di rilevante attualità e previa autorizzazione del sindaco.

Art. 29.
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il sindaco può invitare in aula funzionari del comune perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO IV
ORDINE DEI LAVORI

Art. 30
Svolgimento interventi – comunicazioni del sindaco

1. Il Sindaco dirige la discussione, concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. Il Sindaco, in apertura o, in chiusura di seduta, può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione, né si potrà procedere a deliberazione.

Art. 31
Svolgimento dell'adunanza, durata interventi e sospensione temporanea

1. Sui vari argomenti, il Sindaco, dopo avere dato la parola al consigliere che relaziona sull'argomento, la concede ai consiglieri che hanno richiesto di intervenire secondo l'ordine di

precedenza. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco. L'intervento deve riguardare unicamente le proposte in discussione.

2. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri. Ove esse avvengano, non dovranno essere riportate a verbale. Il sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

3. La durata di ciascun intervento in Consiglio non può eccedere sette minuti.

4. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

5. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

6. Nessun consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, è permesso un ulteriore intervento soltanto per fatto personale o, per mozione d'ordine. Il Sindaco ha sempre facoltà di parlare per ultimo.

7. La seduta può essere sospesa per la durata massima di 10 minuti ad istanza dei capigruppo e con l'autorizzazione del Sindaco oppure su iniziativa diretta del Sindaco.

Art. 32

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 33

Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale s'intenda procedere alla votazione: Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco .

2. Qualora la decisione del sindaco non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, decide il consiglio. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Chi chiede la parola per mozione d'ordine, ha la precedenza.

Art. 34.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 36

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà consiglieri assegnati con esclusione del Sindaco. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 37

Votazione

1. I consiglieri votano per alzata di mano.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Il consigliere che entra in aula durante la votazione a scrutinio palese può votare se la stessa non è stata dichiarata chiusa. Terminate le votazioni, il Sindaco, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Se la votazione avviene per scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Il sindaco è coadiuvato nello spoglio da tre consiglieri da lui nominati, di cui uno di minoranza, con funzioni di scrutatori che lo assistono nella verifica della validità delle schede e del conteggio dei voti.

5. Per le nomine e le designazioni di cui all' art. 42 lettera m) del D. Lgs. n. 267/2000, si applica, il principio della maggioranza relativa.

6. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti

7. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 38

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia

immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 39 **Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, devono fare espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

CAPO V **PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO**

Art. 40 **Funzioni del segretario comunale**

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio comunale ed esercita le sue funzioni. Può essere richiesto dal sindaco di intervenire, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. Può altresì chiedere al sindaco, di esprimere il suo parere in conformità alle leggi allo statuto e ai regolamenti quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta.

Art. 41. **Verbali – Approvazione – Rettifica e Deposito**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicesegretario, se nominato. Debbono indicare in sintesi i motivi principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli astenuti. Da esso deve risultare se la seduta si è tenuta in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

2. Qualora si sia provveduto alla registrazione del dibattito, il testo degli interventi viene riportato nei punti principali e nella forma più idonea per assicurare, nel rispetto della fedeltà sostanziale la massima chiarezza e completezza possibile. Non c'è obbligo di conservare e/o di esibire le bobine di registrazione che rappresentano un mero ausilio riconducibile a semplici appunti che il Segretario Comunale utilizza per la formazione del verbale della seduta non assurgendo peraltro alla qualificazione di documento amministrativo.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto dei motivi del suo voto, qualora questi ultimi vengano dichiarati.

4. Quando i consiglieri ne facciano espressa richiesta le loro dichiarazioni, nonché singoli passaggi dei propri interventi, vengono riportati a verbale. Sono allegati al verbale, gli interventi fatti per lettura di un testo scritto, purché lo stesso, debitamente sottoscritto sia consegnato al segretario e corrisponda perfettamente a quello di cui è stata data lettura al consiglio.

5. I verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al presente regolamento e sono firmati dal sindaco e dal segretario verbalizzante.

6. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale, di regola, nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

7. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno di pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

8. Quando un consigliere lo richieda, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per cui lo stesso consigliere intende avanzare proposte di modifica. Le richieste di modifica devono essere effettuate proponendo il testo nella formazione che s'intende sia inserita nel verbale.

9. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso riprendere in alcun modo la discussione di merito dell'argomento. Dopo eventuali interventi di durata non superiore ad un minuto da parte di ciascuno degli altri consiglieri, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

10. Delle proposte di rettifica approvate e non approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e per quelle approvate si fa richiamo della modifica, mediante annotazione a margine od in calce, del verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

11. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

Art. 42.

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale ipotesi, ma anche nel caso in cui il segretario debba abbandonare la seduta per causa di forza maggiore, il Consiglio, in assenza del vicesegretario, sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante. Il consigliere che disimpegna le funzioni di segretario, conserva integro il suo diritto al voto e sottoscrive i verbali da lui redatti.

CAPO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 43.

Diritto all'informazione e di accesso agli atti amministrativi e modalità procedurali

1. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti pubblici dipendenti, le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, qualora il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio, determinato ai sensi di legge a tutela dell'Amministrazione comunale e/o delle persone.

2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3 Il consigliere comunale può esercitare il diritto di accesso agli atti del comune senza il rimborso delle spese di riproduzione comprese, se già adottato l'atto finale, agli atti preparatori ed istruttori precedenti e collegati al provvedimento conclusivo del procedimento.

4. Il diritto di accesso è sempre consentito purchè sia collegato al mandato pubblico del consigliere, quale rappresentante della collettività amministrata. Il diritto di accesso è, pertanto, limitato dal solo confine oggettivo per cui le informazioni richieste debbono essere utili solo all'espletamento del mandato. Sono fatte salve le norme limitative derivanti da leggi speciali, penali e di segretezza.

5. Il diritto di accesso per la visione degli atti relativi a deliberazioni e determinazioni emesse nell'anno in corso, a regolamenti comunali, a concessioni edilizie rilasciate nell'anno in corso, si esercita in via informale con richiesta presso gli uffici che detengono l'atto, nelle ore di ufficio limitatamente ad un ora individuata dal responsabile del servizio competente, onde evitare detrimento alla funzionalità dei servizi. Sono fatte salve richieste per le quali ricorrano provati e peculiari motivi di urgenza.

6. Per tutti gli altri atti e per il rilascio di copie, il consigliere comunale deve procedere a formulare richiesta scritta all'ufficio che detiene l'atto il cui responsabile esaudirà la richiesta entro i successivi 30 gg. Sono fatte salve richieste di provata e peculiare urgenza che dovranno, nei limiti possibili, essere esaurite nei tempi di richiesta.

7. Il consigliere comunale ha diritto di accesso, sotto forma di visione, agli atti preparatori dell'o.d.g. del consiglio comunale. E' consentito il rilascio di copie solo di atti finali e preparatori di precedenti procedimenti conclusi. E' consentito il rilascio di copie dello schema di bilancio di previsione adottato dalla giunta comunale e dalle proposte apportate dai vari consiglieri prima della seduta consiliare di approvazione del bilancio.

Art. 44

Diritto di iniziativa ed emendamenti

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto sottoscritta dal consigliere comunale è inviata al sindaco. Accertata la competenza del consiglio a trattare l'argomento la proposta sarà rimessa all'ufficio competente per l'istruttoria e la formulazione dei pareri di regolarità tecnica e, qualora comporti spesa, di regolarità contabile. Il sindaco iscrive la proposta al primo consiglio utile indicando con l'oggetto il consigliere proponente.

3. I consiglieri hanno altresì diritto di presentare al sindaco interrogazioni interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze dallo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

4. I consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni, sostituzioni della proposta di deliberazione depositata nell'ufficio di segreteria.

6. Le proposte di emendamenti sono presentate dai consiglieri al Sindaco per iscritto entro le 24 ore precedenti la seduta; le stesse, dopo aver acquisito il previsto parere del responsabile del servizio, se necessario, vengono esaminate e votate dal consiglio comunale nel corso della trattazione del punto all'ordine del giorno interessato.

7. Ove, per motivi temporali o causa di forza maggiore, non sia possibile acquisire il parere del responsabile del servizio interessato, non si procederà all'esame degli emendamenti.

8. E' possibile presentare direttamente in consiglio comunale emendamenti di limitata entità e che non comportino modifiche sostanziali alla proposta di deliberazione; in tal caso il Segretario Comunale su richiesta del presidente esprime un parere nell'ambito delle sue competenze sulla procedibilità, qualora non sia possibile acquisire tempestivamente il parere di cui innanzi.

9. Il Consiglio comunale acquisita tale informazione, decide quindi di discutere e votare l'emendamento o di rigettarlo, permanendo quindi l'originaria proposta di deliberazione.

Art. 45.

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella richiesta, rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al sindaco e sono sottoscritte da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta successiva del Consiglio comunale.

Art. 46.

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco, da un assessore o da un consigliere incaricato dal sindaco. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, il quale può dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti e non e' previsto dibattito.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 47.

Interpellanze

1. L'interpellanza, consiste nella domanda presentata in forma scritta, posta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta su un determinato argomento.

2. Il sindaco risponde nella prima seduta utile o, comunque entro trenta giorni in forma scritta, qualora nel frattempo non abbia avuto luogo la seduta del consiglio comunale.

Art. 48.

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta la cancellazione dall' o.d.g. e la risposta in forma scritta da parte del sindaco. all'interpellanza.

5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 49.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 50. Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 51. Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 52. Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 53. Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 54 Proposta di mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D. Lgs 267/2000;

3. Il sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione. Dal verbale deve risultare l'orario di chiusura della seduta.

Art. 56 Entrata in vigore, diffusione, pubblicazione, abrogazioni

1. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge e ripubblicato, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, dopo di che entrerà in vigore.

2. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri in carica e sarà consegnata ai consiglieri neoeletti, dopo l'insediamento del consiglio.

3. Eventuali e diverse disposizioni regolamentari precedenti che contrastino con la presente sono abrogate.

4. Si rinvia alla legge ordinaria per le fattispecie non contemplate dal presente regolamento.